



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### **VADEMECUM INFORMATIVO 2018**

Aggiornato al 12/11/2018

#### 1) **PREMESSA**

Con decorrenza dal 01/01/2014 è entrato in vigore, quale componente della nuova imposta unica comunale (IUC), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 669 e seguenti della L. 147/2013 e dagli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014.

Il tributo è oggetto di specifica disciplina comunale ad opera del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014 e successive modificazioni (disponibile nel sito internet comunale).

Il tributo è destinato al finanziamento parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, individuati dall'art. 58 del regolamento comunale sopra citato:

- Servizio di polizia locale;
- Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e connessi;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizi di protezione civile;
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- Servizi di urbanistica e gestione del territorio;
- Servizi relativi all'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Servizi di istruzione pubblica;
- Altri servizi indivisibili individuati dalla delibera annuale.

#### 2) **PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL'IMPOSTA**

Il **presupposto** dell'imposta è, ai sensi dell'art. 1, comma 669, L. 147/2013, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, **diversi dall'abitazione principale non appartenente alle categorie A/1-A/8 e A/9;**
- aree fabbricabili.

**A decorrere dal 2016 è esclusa dal tributo l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.**

Le definizioni di fabbricato, abitazione principale e area fabbricabile sono le medesime dell'IMU:

**a) fabbricati (Art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/92):** per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

**b) Aree fabbricabili (Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs 504/92):** per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Da rilevare che:

- si considerano edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale ADOTTATO dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Provincia e dall'adozione di strumenti



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006). Pertanto, allo scopo di riscontrare la natura edificabile o meno dei terreni posseduti, il contribuente deve far riferimento non alla visura catastale, ma allo strumento urbanistico generale adottato o approvato dal Comune;

- non sono assoggettati al tributo le aree fabbricabili **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004 (quindi incluse le società di persone, cooperative e di capitali aventi i requisiti previsti dalla citata norma per essere considerate IAP), **iscritti nella previdenza agricola** (art. 2, comma 1, let. b del D.Lgs 504/92 – art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).

Si ricorda altresì che non sono autonomamente soggetti al tributo i **terreni pertinenziali di fabbricati** che, a norma dell'art. 2, comma 1, let. a), del D.Lgs 504/92, scontano l'imposta unitamente al fabbricato cui sono asserviti. Sono pertinenziali quei terreni durevolmente asserviti a servizio od ornamento del fabbricato, risultanti tali per espressa dichiarazione del soggetto passivo. **Tali terreni, per poter beneficiare della non applicazione del tributo, oltre a presentare i requisiti di pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 del codice civile, devono essere espressamente dichiarati, con indicazione di idonei elementi di prova del vincolo pertinenziale.**

## Sono ESCLUSI dal tributo:

1) **l'abitazione principale**, vale a dire l'immobile, **NON classificato nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano:

- come **unica unità immobiliare**: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;
- in cui il **possessore o il detentore** e il suo nucleo familiare abbiano contemporaneamente la **dimora abituale e la residenza anagrafica** (NB: non è possibile ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale NON si ha la residenza anagrafica).

*NB: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, entrambi gli immobili sono considerati abitazione principale solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate;*

2) le **pertinenze dell'abitazione principale**, come sopra definita, cioè le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:

- siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
- nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo.

*Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell'abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini del tributo, solamente una. Le altre due dovranno scontare il tributo con l'aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C/6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.*

Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale beneficerà dell'esclusione dal tributo.

*Se, invece, l'abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all'abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini del tributo, un'altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l'aliquota prevista per gli altri fabbricati.*

Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell'abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 817 del codice civile.

3) le **fattispecie equiparate all'abitazione principale**, di seguito elencate:

- a) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, inclusi quelli assegnati agli studenti universitari non residenti negli stessi (*Ministero dell'economia, FAQ IMU-TASI n. 19 del 03/06/2014*);
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008 (*Ministero dell'economia, FAQ IMU-TASI n. 20 del 03/06/2014*);



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

- c) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente (*Ministero dell'economia, FAQ IMU-TASI n. 21 del 03/06/2014*):
  - alle Forze armate;
  - alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  - alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - alla carriera prefettizia;
- d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (equiparata ai sensi del vigente regolamento comunale IUC-sezione IMU);
- e) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (equiparazione operata dalla legge);

#### 4) **i terreni agricoli ed i terreni incolti.**

Sono invece **soggetti a TASI, pur se esenti da IMU**:

- a) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

### 3) **SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'imposta (art. 1, comma 671, L. 147/2013):

- il **possessore** dell'immobile, vale a dire:
  - il proprietario;
  - l'usufruttuario;
  - l'usuario;
  - il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge supersite per la casa coniugale ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod. civ);
  - l'enfiteuta;
  - il titolare del diritto di superficie.
- il **detentore** dell'immobile, cioè colui che dispone dell'immobile pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso (es: locatario, comodatario, occupante a qualsiasi altro titolo, ecc.).

Da rilevare che nell'ipotesi di immobili **occupati da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso**, sono **tenuti al pagamento del tributo entrambi i soggetti**,

- **il proprietario, in misura del 70%**
- **il detentore, in misura del 30%.**

**Possessore e detentore sono titolari di due distinte ed autonome obbligazioni tributarie.** Pertanto, ad esempio, nel caso di locazione di un fabbricato, il proprietario sarà responsabile del versamento del 70% dell'ammontare complessivo del tributo, e il locatario del restante 30%, ed ognuno sarà responsabile della propria quota.

**Nell'ipotesi di più possessori o più detentori** i medesimi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Così, ad esempio, nel caso di un'abitazione in comproprietà tra due soggetti, concessa in locazione ad altri due soggetti, il tributo sarà dovuto come segue:

- comproprietari, in misura del 70% in solido;
- locatari, in misura del 30% in solido.

Il tributo quindi **NON** è dovuto dai possessori in base alle quote di possesso dell'immobile, ma l'obbligazione gravante sugli stessi è unica con responsabilità solidale.



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## **Responsabilità solidale**

### **Art.1292 cod. civ.**

*L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva).*

**Tuttavia, in base al vigente regolamento comunale, è ammesso il pagamento del tributo da parte dei possessori pro-quota di possesso, ferma restando comunque la responsabilità solidale.**

Casi particolari:

- in caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la TASI è dovuta solo dal possessore degli immobili (art. 1, comma 672, L. 147/2013);
- nel caso di **locazione finanziaria** il tributo è dovuto per intero dal locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (art. 1, comma 672, L. 147/2013). L'obbligazione tributaria permane fino alla data di riconsegna degli immobili al locatore, come risultante dal verbale di consegna;
- nel caso di **locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati**, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per quelli in uso esclusivo a singoli possessori o detentori, fermi restando in capo a quest'ultimi gli altri diritti o obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ad uso esclusivo (art. 1, comma 674, L. 147/2013).

## **RIEPILOGO SOGGETTIVITA' PASSIVA TASI**

| <b>IPOTESI</b>   | <b>POSSESSORE</b>           | <b>DETENTORE</b>            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Immobile occupato o a disposizione del possessore</b><br>Una sola obbligazione tributaria                                   | Soggetto passivo al 100%    | =====                       |
| <b>Immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso</b><br>Duplice obbligazione tributaria | Soggetto passivo per il 70% | Soggetto passivo per il 30% |
| <b>Detenzione inferiore a 6 mesi nell'anno solare</b><br>Una sola obbligazione tributaria                                      | Soggetto passivo al 100%    | Non è soggetto passivo      |
| <b>Locazione finanziaria</b><br>Una sola obbligazione tributaria   | Non è soggetto passivo      | Soggetto passivo al 100%    |

Occorre evidenziare che rispetto all'IMU:

- in caso di *concessione di aree demaniali* soggetto passivo resta il proprietario e non è il concessionario;
- nell'ipotesi di *abitazioni assegnate al coniuge* in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono soggetti passivi del tributo il possessore e il detentore secondo le regole ordinarie. Tuttavia, qualora l'immobile sia destinato ad abitazione principale del coniuge assegnatario, quest'ultimo non sarà tenuto a corrispondere il tributo per la sua quota, sempre che l'abitazione non appartenga alle categorie A/1-A/8-A/9.



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## **4) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

L'individuazione della base imponibile avviene con le stesse regole dell'IMU (art. 1, comma 675, L. 147/2013). Pertanto:

### **a) Fabbricati iscritti in catasto** (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuta moltiplicando **la rendita catastale**, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore imponibile} = \text{rendita catastale} \times 1,05 \times \text{moltiplicatore}$$

La **rendita catastale** del fabbricato può ottenersi dalla visura catastale (reperibile presso l'Agenzia delle Entrate, anche tramite il relativo sito internet, o presso i professionisti abilitati).

Il detentore del fabbricato dovrà reperire la rendita catastale delle unità immobiliari occupate, rinvenibile o nel contratto di locazione o di comodato ovvero, conoscendo i dati catastali dell'immobile, anche mediante consultazione libera al seguente indirizzo del sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp>.

In mancanza il dato dovrà essere richiesto al proprietario.

I **moltiplicatori** sono invece diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato (sempre desumibile dalla visura catastale), come segue:

### **Moltiplicatori TASI anno 2018**

| Categoria catastale | Moltiplicatore |
|---------------------|----------------|
| A (eccetto A/10)    | 160            |
| A/10                | 80             |
| B                   | 140            |
| C/1                 | 55             |
| C/2-C/6-C/7         | 160            |
| C/3-C/4-C/5         | 140            |
| D (eccetto D/5)     | 65             |
| D/5                 | 80             |

### **Casi particolari.**

a) *Unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado*: a decorrere dal 2016, le unità immobiliari abitative concesse in comodato dal possessore a parenti di primo grado, beneficiano della RIDUZIONE del valore imponibile del 50%, purché siano soddisfatte, le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare concessa in comodato non sia classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- il comodatario sia un parente di primo grado del possessore dell'immobile;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il possessore dell'unità immobiliare:
  - possieda un solo immobile in Italia, oltre all'eventuale abitazione principale ubicata nel territorio del medesimo comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (*nb: secondo la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/df/2016 quando la norma richiede che il comodante possieda "un solo immobile in Italia", intende in realtà riferirsi agli immobili ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione*);
  - risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel territorio dello stesso comune ove è ubicata l'abitazione concessa in comodato;
- il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale (*vale a dire che l'unità immobiliare sia destinata a residenza anagrafica ed a dimora abituale dello stesso*).

L'agevolazione compete solo al soggetto passivo nei cui confronti si verificano tutte le condizioni sopra indicate.

Occorre precisare che nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l'abitazione a cui è asservita, nei limiti comunque fissati dal



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Pertanto, nel caso di un'abitazione concessa in comodato ad un parente di primo grado, laddove ricorrano tutte le condizioni di legge, il proprietario (comodante) sarà tenuto al pagamento della sua quota del tributo, determinata calcolando il 70% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di base di seguito indicata alla base imponibile **ridotta del 50%**, mentre il detentore (comodatario) non dovrà corrispondere il tributo in quanto, trattandosi di abitazione principale, rientrerà nel capo di esclusione previsto dalla legge.

*NB: nel caso di abitazioni concesse in comodato rientranti nell'agevolazione di cui sopra, il possessore è tenuto **per espressa previsione di legge** a presentare la dichiarazione IMU nei termini di legge (30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'agevolazione ha avuto inizio).*

b) *Fabbricati di interesse storico o artistico:* per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è RIDOTTO del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011).

c) *Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:* il valore imponibile, come sopra calcolato, è RIDOTTO del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011):

- l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, oppure, in alternativa, il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto indicato nel punto precedente;
- il fabbricato non sia di fatto utilizzato.

NB: Si considerano inagibili o inabitabili, per la fruizione della riduzione sopra citata, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di accertato degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione anche straordinaria.

Per queste fattispecie, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:

*Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50%*

d) *Fabbricati di categoria catastale D oggetto di revisione della rendita ai sensi dell'art. 1, commi 21-24, L. 208/2015:* nel caso di fabbricati di categoria catastale D, per i quali gli intestatari catastali hanno presentato gli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine di applicare i nuovi criteri per il suo conteggio, previsti dal comma 21 della norma sopra richiamata, la rendita catastale rideterminata ha effetto ai fini TASI:

- dal 01/01/2016, se l'atto di aggiornamento catastale è stato presentato entro il 15/06/2016;
- dal 1° gennaio successivo a quello di presentazione, nel caso in cui l'atto di aggiornamento sia stato proposto dopo il 15/06/2016.

*Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 01/02/2016.*

**b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati** (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92)

Per i fabbricati:

- *non iscritti in catasto (anche per quelli iscritti ma privi di rendita – Cassazione, sentenza n. 27065/2008);*
- *interamente posseduti da imprese;*
- *distintamente contabilizzati;*

la base imponibile è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale (per l'anno 2018, D.M. 19/04/2018).

In base al predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato considerando gli anni di formazione del costo e rivalutare l'importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati nell'anno 2017 avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno 2018, mentre i costi capitalizzati nell'anno 2018 saranno considerati solamente ai fini della determinazione del valore imponibile per l'anno 2019 (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92).



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all'anno nel corso del quale avviene l'attribuzione della rendita catastale (D.M. 701/1994).

## c) Aree fabbricabili (art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92)

La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fermo restando che l'obbligo di eseguire il versamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell'individuazione del valore imponibile, il Comune approva i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio, come da tabella resa disponibile nel sito internet del Comune. Tali valori hanno una mera funzione indicativa, di individuazione dei valori venali medi per la zona territoriale e la destinazione urbanistica dell'area e non precludono l'ulteriore attività di accertamento da parte del Comune, ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali. Per l'anno 2018 i valori sono stati confermati nella misura stabilita per l'anno 2017, con deliberazione della Giunta comunale del 3/05/2018.

## 5) ALIQUOTE E DETRAZIONI

### 5.1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2018 sono state stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01/03/2018.

La prima rata del tributo deve comunque calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2017 (art. 1, comma 688, della L 147/2013).

Le aliquote stabilite per l'anno 2018 devono essere utilizzate solo per il calcolo del saldo di dicembre, operando l'eventuale conguaglio. In ogni caso si evidenzia che le aliquote stabilite per l'anno 2018 sono state confermate nella stessa misura del 2017.

### *Aliquote vigenti nel Comune di Corciano anno 2018*

| Descrizione aliquota  | Immobili a cui è applicata   | Aliquota 2018 |
|---|--|---------------|
| Aliquota fabbricati rurali strumentali                      | Fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93  | 0,5 per mille |
| Esercizi commerciali o pubblici esercizi nei centri storici | Unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005. | 1 per mille   |
| Aliquota di base  | Tutti i fabbricati diversi dai precedenti e le aree fabbricabili   | 2,5 per mille |

### Condizioni per l'applicazione delle aliquote

A) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: l'aliquota si applica ai fabbricati aventi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 e, ove iscritti in catasto, risultanti classificati nella categoria D/10 ovvero aventi l'annotazione catastale prevista dal D.M. 26/07/2012 e dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 07/08/2012.



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

I fabbricati rurali ad uso abitativo sono invece soggetti al tributo con l'aliquota di base, qualora non rientrino nell'esclusione prevista per le abitazioni principali non iscritte nella categoria A/1-A/8 e A/9.

B) **Aliquota per gli esercizi commerciali o pubblici esercizi nei centri storici:** per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista per la fattispecie, il contribuente avente diritto deve presentare l'apposita richiesta prevista ai fini IMU all'ufficio tributi del Comune, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI (01/07/2019).

C) **Aliquota di base:** l'aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti.

Si evidenzia che il conteggio del tributo, sulla base di quanto specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella FAQ n. 11 del 03/06/2014, deve essere effettuato, per i possessori, considerando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. I detentori devono invece sempre applicare l'aliquota relativa alla condizione soggettiva del possessore.

## **5.2 Detrazione**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

Dal 2016, stante l'esclusione dal tributo prevista per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore o del detentore, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, non trova più applicazione la detrazione d'imposta prevista per suddetta fattispecie fino al 2015.

### **5.3 Riduzione d'imposta per le abitazioni locatate a canone concordato**

A decorrere dal 2016, l'imposta dovuta per le abitazioni locatate con contratti a canone concordato, di cui alla L. 431/1998, è ridotta al 75% (art. 1, c. 53, L. 208/2015).

La riduzione compete a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale del locatario. Pertanto, essa compete in tutti i casi in cui sia stato stipulato un contratto a canone concordato, sia in favore del possessore che del locatario (il quale dovrà tuttavia corrispondere l'imposta solo nel caso in cui l'unità immobiliare non sia destinata a sua abitazione principale).

La riduzione compete anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione, purché incluse nel contratto di locazione.

Nel caso di spettanza della riduzione d'imposta, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il termine di legge.

**L'accordo territoriale per il Comune di Corciano è stato rinnovato in data 27/06/2018. Lo stesso con tutti gli allegati è disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente.**

Per i contratti che sono stipulati in vigenza dell'accordo sopra indicato senza l'assistenza dell'organizzazioni firmatarie dell'accordo, l'agevolazione di cui al presente punto compete solo nel caso in cui nel contratto sia presente la **attestazione prevista dall'art. 1, comma 8, dall'art. 2, comma 8 e dall'art. 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017** (risoluzione Agenzia delle entrate n. 31/e del 20/04/2018).

## **6) CALCOLO DELL'IMPOSTA E VERSAMENTO**

Il tributo è dovuto, nel caso di immobili occupati da soggetti differenti dai titolari dei diritti reali sugli stessi, sia dai possessori (nella misura del 70%) e sia dagli occupanti (30%).

Come già evidenziato:

- le obbligazioni relative ai titolari dei diritti reali e quelle relative agli occupanti sono autonome: pertanto, ad esempio, il proprietario non è responsabile del versamento gravante sugli occupanti;
- nel caso di più titolari di diritti reali sullo stesso immobile, per il pagamento del tributo, relativamente alla quota gravante sui medesimi (70%), vi è una responsabilità solidale. Pertanto, tutti i contitolari sono responsabili per tutto l'importo ed il tributo può essere versato per intero da uno qualsiasi dei coobbligati, con contestuale liberazione degli altri. Tuttavia, per esigenze di semplicità, laddove possa risultare più agevole per il contribuente, sono ammessi pagamenti pro-quota in base alle percentuali di possesso, fatta comunque salva la responsabilità di tutti i contitolari nel caso in cui il tributo non sia stato (sempre per la quota del 70% nel caso in cui vi siano occupanti diversi dai titolari dei diritti reali sull'immobile) complessivamente assolto;





# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

- analogamente nel caso di più co-utilizzatori dell'immobile diversi dai titolari dei diritti reali sullo stesso (es. più occupanti di un immobile in locazione), la quota del tributo su di essi gravante (30%) deve essere versata in maniera unitaria, con responsabilità solidale tra gli stessi;
- in presenza di un'unità immobiliare occupata sia da uno o più possessori dello stesso e sia da un soggetto non titolare di diritti reali sull'immobile, il tributo deve essere corrisposto solo dai possessori, i quali non possono considerarsi, ai fini del tributo, anche come detentori;
- nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore degli immobili.

Il tributo:

- o è dovuto per anni solari;
- o è rapportato al periodo dell'anno nel quale si è protratto il possesso o la detenzione. Si evidenzia che la mancata specificazione nella normativa di riferimento del criterio di computo del periodo, indurrebbe a ritenere che il conteggio del tributo debba effettuarsi in base al numero dei giorni compresi nello stesso. Tuttavia, per esigenze di semplificazione, sulla scorta di quanto sancito dal Ministero dell'economia e delle finanze nella FAQ n. 4 del 03/06/2014, si ritiene che il tributo possa conteggiarsi sulla base del numero dei mesi di possesso. A tal fine, come nell'IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

**Si ricorda che è disponibile nel sito internet del Comune un'apposita procedura che consente il conteggio del tributo dovuto per l'anno 2018 e la predisposizione del modello di versamento.**

## **7) VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

### 7.1 Rate e scadenze

Il versamento del tributo PER L'ANNO 2018 deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 1, comma 688, della L. 147/2013).

- o **Prima rata:** in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il 2017 (comunque uguali a quelle del 2018).  
La rata deve essere versata **entro il 18/06/2018** (cadendo il 16 giugno di sabato).  
*NB: come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23/05/2013 nell'IMU, occorre comunque far riferimento al presupposto ed alla base imponibile dell'anno 2018, seppure applicando le aliquote dell'anno precedente.*
- o **Seconda rata:** da determinarsi a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2018. Il versamento deve essere eseguito **entro il 17/12/2018** (cadendo il 16 dicembre di domenica).

Per gli **enti non commerciali** il versamento dell'imposta deve essere effettuato (art. 1, c. 721, L. 147/2013 – D.M. 26/06/2014):

- o **Prima rata:** in misura pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta nell'anno precedente, entro il **18/06/2018**;
- o **Seconda rata:** in misura pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta nell'anno precedente, entro il **17/12/2018**;
- o **Terza rata:** calcolata a conguaglio sulla base dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2018, entro il **17/06/2019** (cadendo il 16 giugno di domenica).

**Entro il 18/06/2018** deve essere effettuato invece il versamento a conguaglio dell'imposta dovuta per l'anno 2017.

In sede di conguaglio gli enti anzidetti eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, vantati nei confronti dello stesso comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 2016.

**Il versamento da parte degli enti non commerciali può effettuarsi solo mediante modello F24.**

### 7.2 Arrotondamento

L'importo dovuto dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).

La circolare del Ministero dell'Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

- ove l'importo decimale sia di 49 centesimi, l'arrotondamento va eseguito per difetto;



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

- poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi.

## 7.3 Modalità di versamento

In base all'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento del tributo deve eseguirsi **esclusivamente** a mezzo **modello F24 o a mezzo dell'apposito bollettino postale** approvato con decreto ministeriale 23/05/2014. Non sono consentite altre modalità di versamento.

I codici tributo per eseguire il versamento sono i seguenti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014):

**NB: i codici tributo sono riferiti al modello F24 – gli enti pubblici obbligati all'uso del modello F24EP devono impiegare i codici tributo istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24/04/2014.**

## Codici tributo

- **3958** "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, comma 639, L. 147/2013 e succ. modif."
- **3959** "TASI – tributo per i servizi indivisibili su fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, comma 639, L. 147/2013 e succ. modif."
- **3960** "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree edificabili – art. 1, comma 639, L. 147/2013 e succ. modif."
- **3961** "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, comma 639, L. 147/2013 e succ. modif."

## Per la compilazione del modello F24:

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" come segue:

| SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI |             |             |            |       |              |                   |                          |                        |                             |                                 |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                     |             |             |            |       |              |                   |                          |                        |                             | Id                              |             |
|                                     |             |             |            |       |              |                   |                          |                        |                             | Operazione                      |             |
| codice ente/<br>codice comune       | Imm<br>Ravv | var         | num<br>Acc | Saldo | num<br>immob | codice<br>tributo | rateazione/<br>mese rif. | anno di<br>riferimento | importi a debito<br>versati | importi a credito<br>compensati |             |
| (1)                                 | (2)         | (3)         | (4)        | (5)   | (6)          | (7)               | (8)                      | (9)                    | (10)                        | (11)                            |             |
|                                     |             |             |            |       |              |                   |                          |                        | <b>TOTALE G (12)</b>        | <b>H(13)</b>                    | <b>(14)</b> |
| <b>SALDO (G - H)</b>                |             |             |            |       |              |                   |                          |                        |                             |                                 |             |
| Detrazione                          |             | <b>(15)</b> |            |       |              |                   |                          |                        |                             |                                 |             |

- (1) **codice ente/codice comune:** C990
- (2) **ravv.:** barrare la casella in caso di ravvedimento
- (3) **immob. variati:** barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione
- (4) **acc.:** barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
- (5) **saldo:** barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle
- (6) **numero immobili:** indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- (7) **codice tributo:** indicare 3958 (abitazione principale e pertinenze) – 3959 (fabbricati rurali ad uso strumentale) – 3960 (aree edificabili) – 3961 (altri fabbricati)
- (8) **rateazione/mese rif:** non compilare
- (9) **anno di riferimento:** anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2014
- (10) **importi a debito versati:** indicare l'importo a debito
- (11) **importi a credito compensati:** non compilare
- (12) **TOTALE G:** somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali
- (13) **TOTALE H:** non compilare
- (14) **SALDO (G-H):** indicare il saldo (TOTALE G - TOTALE H)
- (15) **detrazione:** indicare l'importo dell'eventuale detrazione per l'abitazione principale

NB: Nel caso di ravvedimento le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni vanno sommate al codice del tributo.

Il versamento del modello F24 può eseguirsi:

- o *contribuenti in possesso di partita IVA:*



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

- esclusivamente per via telematica
  - direttamente: mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario;
  - tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.);
- *contribuenti non in possesso di partita IVA*, per via telematica o cartacea, presentando in quest'ultimo caso il modello F24 presso:
  - qualsiasi sportello degli Agenti della Riscossione (Equitalia);
  - una banca;
  - un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

NB: nel caso di compensazione con altri tributi mediante il modello F24 è necessario tenere conto delle specifiche regole previste dalle vigenti disposizioni, rinvenibili all'indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Scheda+Info+F24/Come+effettuare+versamenti+F24/>

## 7.4 Compensazione

Si ricorda che la **compensazione** di eventuali crediti relativi al tributo per i servizi indivisibili è possibile solamente secondo le modalità specificate dal vigente regolamento comunale in materia di entrate (disponibile nel sito internet comunale).

E' invece possibile compensare gli importi dovuti per la TASI con eventuali altri crediti vantati verso l'erario, gli altri enti impositori e previdenziali, secondo le ordinarie modalità stabilite dalle vigenti normative e dall'Agenzia delle Entrate, a cui si rinvia.

## 7.5 Importi minimi

L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta è pari ad € 10,00. Esso si riferisce al tributo complessivo dovuto per l'intero anno solare.

## 7.6 Ravvedimento

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria" se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).

**Sanzione ridotta** - In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo 0,1% giornaliero dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 1%);
- al 1,5% dell'importo dovuto (1/10 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al 1,67% dell'importo dovuto (1/9 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al 3,75% dell'importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma **COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TASI DELL'ANNO 2018** (ad oggi fissato al 01/07/2019). **Si ricorda che entro il 02/07/2018 è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento per regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti della TASI anno 2017.**

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale (dal 01/01/2018 allo 0,3%), con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell'imposta.

*Il contribuente è tenuto a presentare all'ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento. E' possibile a tale fine utilizzare il modulo disponibile sul sito internet del Comune o presso l'ufficio tributi, da restituire firmato con allegata copia del modello F24, dopo l'avvenuto pagamento.*

## **ATTENZIONE:**

Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o comunque cominciate le procedure di accertamento la sanzione irrogata sarà quella intera di legge e NON POTRA' ESSERE PIU' RIDOTTA.

## **8) ESENZIONI**

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 e per finalità di ricerca scientifica fatta eccezione comunque per le sedi di partiti politici;
- i) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

*Per quanto concerne l'esenzione degli immobili di cui alla precedente lettera h è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dal regolamento approvato con D.M. n. 200 del 19/11/2012. Per i fabbricati ad utilizzo misto l'esenzione spetta alle condizioni previste dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012, n. 1 e dal sopra citato D.M. 200/2012.*

Si rinvia al paragrafo n. 2 per quanto concerne le fattispecie esenti/escluse da IMU soggette invece alla TASI.

## **9) DICHIARAZIONE**

**Obbligo:** la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi:

- o nel caso di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile;
- o nell'ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto (art. 1, comma 685, L. 147/2013).

**Termine:** la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento sopra indicato.

**Modalità e consegna:** la dichiarazione dovrà presentarsi seguendo le regole previste per l'IMU (art. 1, comma 687, L. 147/2013). Come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze (circolare n. 2/Df del 03/06/2015), il modello da utilizzare per la dichiarazione TASI è il medesimo approvato per l'IMU. Si rinvia a quest'ultima per le ipotesi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo.

- o In proposito si evidenzia che a partire dalla dichiarazione TASI 2016, in aggiunta ai canali tradizionali, è possibile inviare la stessa **in modalità telematica utilizzando i canali entratel e fisconline** direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, CAF, ecc.) – *comunicato dell'Agenzia delle entrate del 05/10/2016.*

12



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## **Dichiarazione degli enti non commerciali.**

Gli enti non commerciali, così come definiti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986, devono presentare la dichiarazione IMU utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 26/06/2014. La dichiarazione deve essere **presentata esclusivamente in via telematica** (art. 1, comma 719, L. 147/2013) entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo**. Per l'individuazione delle ipotesi in cui sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione si invita a fare riferimento al D.M. 26/06/2014 ed alla risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/Df del 11/01/2013.

## Ravvedimento

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo € 50,00 (ridotta a metà se il ritardo non supera 30 giorni), se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione:

- **ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (01/08/2018 per la dichiarazione TASI 2017)** provvedendo, entro suddetto termine (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs 472/1997 - art. 13, c.1, let. c, D.Lgs 472/1997):

- a presentare la dichiarazione omessa indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione*";
- a versare la sanzione ridotta **pari al 5%** del tributo omesso, con un minimo di € 2,50, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- a versare contestualmente il tributo eventualmente omesso, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

- **ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (01/10/2018 per la dichiarazione TASI 2017)** provvedendo, entro suddetto termine:

- a presentare la dichiarazione omessa indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione*";
- a versare la sanzione ridotta pari al 10% del tributo omesso, con un minimo di € 5,00, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- a versare contestualmente il tributo eventualmente omesso, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

In caso di **infedeltà della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 50% al 100% del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, let. b, del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione:

- A. ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CUI E' STATA COMMESSA L'INFEDELTA' (01/10/2018 per l'anno 2017);**
- B. ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (01/07/2019 per l'infedele dichiarazione anno 2017)**



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

provvedendo,

- I ad eliminare l'infedeltà, presentando apposita dichiarazione, indicando tra le annotazioni la dicitura "Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione";
- II a versare la sanzione ridotta pari al 5,55%, (minimo € 5,56) NELL'IPOTESI A ed al 6,25% (minimo € 6,25) NELL'IPOTESI B del minor tributo versato, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- III a versare contestualmente il minor tributo pagato, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- IV a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

## 10) SANZIONI

Si ricordano le sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal tributo.

- Omessa dichiarazione (art. 1, comma 696, L. 147/13): sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (la sanzione è ridotta a metà se il ritardo non supera 30 giorni ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, D.Lgs 472/1997);
- Infedele dichiarazione (art. 1, comma 697, L. 147/13): sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con minimo di € 50,00;
- Mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta (art. 1, comma 698, L. 147/13) : sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- Omesso, parziale, tardivo versamento (art. 13 D.Lgs 471/97):
  - tardivo versamento inferiore o pari a 15 giorni: sanzione del 1% del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo;
  - tardivo versamento fino a 90 giorni: sanzione del 15% del tributo tardivamente versato;
  - omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 90 giorni: sanzione del 30% del tributo omesso, non versato o tardivamente versato.

**N.B.: quanto esposto nel presente vademecum è stato elaborato sulla base delle normative e delle interpretazioni ufficiali esistenti alla data del 12/11/2018. Si invita comunque a prestare attenzione ad eventuali aggiornamenti normativi che saranno resi disponibili nel sito internet dell'Ente.**

Per ulteriori informazioni:

COMUNE DI CORCIANO - UFFICIO TRIBUTI

Centro Commerciale "La Galleria" di Ellera.

E-mail: [tributi@comune.corciano.pg.it](mailto:tributi@comune.corciano.pg.it) - PEC: [comune.corciano@postacert.umbria.it](mailto:comune.corciano@postacert.umbria.it)

Tel.075/5188257/269/231/249

Sito internet: [www.comune.corciano.pg.it](http://www.comune.corciano.pg.it)